



Riepilogo ravvedimento operoso per contratti di locazione

Nel caso di prima registrazione se il pagamento è effettuato:

- entro 30 gg dalla scadenza le sanzioni sono pari al 6 % dell'imposta di registro dovuta (riduzione della sanzione a 1/10 del 60%) con un minimo di 20 euro
- se il pagamento è effettuato entro 90 gg dalla scadenza le sanzioni sono pari al 12 % dell'imposta di registro dovuta (riduzione della sanzione a 1/10 del 120%)
- nel caso di prima registrazione se il pagamento è effettuato entro 1 anno dalla scadenza le sanzioni sono pari al 15 % dell'imposta di registro dovuta (riduzione della sanzione a 1/8 del 120%)
- nel caso di prima registrazione se il pagamento è effettuato oltre 1 anno ed entro il 2° anno dalla scadenza le sanzioni sono pari al 17,14 % dell'imposta di registro dovuta (riduzione della sanzione a 1/7 del 120%)
- nel caso di prima registrazione se il pagamento è effettuato oltre 2 anni dalla scadenza le sanzioni sono pari al 20 % dell'imposta di registro dovuta (riduzione della sanzione a 1/6 del 120%).

Nel caso di adempimenti successivi:

- se il pagamento è effettuato entro 15 gg dalla scadenza le sanzioni sono pari allo 0,1 % dell'imposta di registro dovuta per ogni giorno di ritardo (riduzione della sanzione a 1/10)
- nel caso di adempimenti successivi se il pagamento è effettuato entro 30 gg dalla scadenza le sanzioni sono pari al 1,5 % dell'imposta di registro dovuta (riduzione della sanzione a 1/10)
- nel caso di adempimenti successivi se il pagamento è effettuato entro 90 gg dalla scadenza le sanzioni sono pari al 1,6 % dell'imposta di registro dovuta (riduzione della sanzione a 1/9)
- nel caso di adempimenti successivi se il pagamento è effettuato entro 1 anno dalla scadenza le sanzioni sono pari al 3,75 % dell'imposta di registro dovuta (riduzione della sanzione a 1/8)
- nel caso di adempimenti successivi se il pagamento è effettuato oltre 1 anno ed entro il 2° anno dalla scadenza le sanzioni sono pari al 4,28 % dell'imposta di registro dovuta (riduzione della sanzione a 1/7)
- nel caso di adempimenti successivi se il pagamento è effettuato oltre 2 anni dalla scadenza le sanzioni sono pari al 5 % dell'imposta di registro dovuta (riduzione della sanzione a 1/6)

In presenza di cedolare secca è prevista una sanzione in misura fissa (100 euro) per proroghe e risoluzioni comunicate tardivamente (da aggiungere all'eventuale sanzione calcolata sull'imposta relativa alla parte a registro):

- nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo non superiore a 30 giorni, le sanzioni sono pari a 5,56 euro (riduzione della sanzione pari a 50 euro ad 1/9);
- nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo oltre 30 giorni ma entro i 90 giorni, le sanzioni sono pari a 11,12 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/9);
- nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo oltre 90 giorni ma entro l'anno, le sanzioni sono pari a 12,50 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/8);
- nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo superiore all'anno ed entro i 2 anni, le sanzioni sono pari a 14,29 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/7);
- nel caso di comunicazione della proroga/risoluzione con un ritardo superiore a 2 anni, le sanzioni sono pari a 16,67 euro (riduzione della sanzione pari a 100 euro ad 1/6)